

NOTE ALLEGATE AL COSTO ORARIO DELLA MANO D'OPERA EDILE IN PROVINCIA DI RAGUSA

MESE DI LUGLIO 2019

RETRIBUZIONE	
1)	PAGA BASE
	Accordo Nazionale del 18/07/18 - 2° tranche di aumento. L'importo in tabella, relativo ai 3 livelli, viene suddiviso per 173.
2)	INDENNITA' DI CONTINGENZA
	E' stata congelata al valore esistente al 01/11/91, per effetto dell'accordo tra Governo e Parti Sociali, di cui al Protocollo di Intesa 31/07/92, per cui, a decorrere da tale data, cessa di essere rivalutata al verificarsi di variazioni legate al costo della vita. L'importo in tabella, relativo ai 3 livelli, viene suddiviso per 173.
3)	INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE
	L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale. In base ad una dichiarazione congiunta, ANCE ed OO.SS, si riservano di approfondire, nel corso di vigenza del contratto, le iniziative ed i meccanismi di premialità da porre in essere al fine di favorire ed incrementare la produttività del settore. In base a quanto disposto dall'Allegato 15 dell'Accordo Nazionale del 19/04/10, gli importi in atto dell'E.E.T. sono conglobati nell'indennità territoriale di settore.
4)	E.D.R. - Elemento Distinto della Retribuzione
	Questo elemento retributivo è nato dall'Accordo 31/07/92 per compensare la perdita di rivalutazione della contingenza bloccata a novembre 1991. L'importo stabilito è pari ad € 10,33 da dividere per 173.
5)	GRATIFICA NATALIZIA - FERIE - PERMESSI
	La misura percentuale (23,45%) per gratifica natalizia, ferie e permessi annui è stabilita dal C.C.N.L. Dal 01/10/2000 il trattamento economico spettante agli operai a tale titolo, è assolto dall'impresa con la corresponsione mensile in busta paga.
6)	INDENNITA' DI TRASPORTO
	C.C.P.L. del 13/03/2017, si confermano gli importi dell'indennità di trasporto in: € 0,90 giornaliero per cantiere situato entro il km 15 dalla cinta urbana e € 1,60 giornaliero per cantiere situato oltre i km 15 dalla cinta urbana. L'importo in tabella di € 0,3120 è determinato in base ad una media ponderata. Dal 1° marzo 2017 - CCPL 13,03,17 - l'indennità di trasporto non è comunque dovuta allorché l'impresa vorrà disporre mezzi propri per consentire al lavoratore il raggiungimento del cantiere.
7)	FESTIVITA' RESIDUE
	Le festività, in base all'A.C.P.L. del 19/04/10, sono 12. L'importo indicato in tabella deriva dal seguente calcolo: TOTALE "A" x 12 (festività) x 8 (ore) / 173 / 12 (mesi)
8)	FESTIVITA' 4 NOVEMBRE
	L'importo indicato in tabella deriva dal seguente calcolo: TOTALE "A" x 8 (ore) / 173 / 12 (mesi)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI	
a)	I.N.P.S.
	La percentuale INPS del 34,28% si riferisce ad una impresa edile con un numero di dipendenti superiore a 15 ma non a 50. L'aliquota del Fondo Pensioni del 23,31% è al netto della contribuzione aggiuntiva dello 0,50%, detratto dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto, così come stabilito dalla L. 297/82 pubblicata sulla GURI n° 147 del 31/05/82.
b)	I.N.A.I.L.
	La percentuale del 13,13% è fissata dall'Istituto stesso.
c)	D.L. 82/90
	In base al D.L. 82/90, art. 3 comma 7, le somme a carico del datore di lavoro (e del lavoratore) versate alla Cassa Edile sono assoggettate a contribuzione previdenziale ed assistenziale nella misura del 15% del loro ammontare. L'importo in tabella, relativo ai 3 livelli, è determinato secondo il seguente calcolo: TOTALE "A" x $(2,2+1,40+1,95+0,20+0,10+0,35)\% \times 15\% \times (34,28+13,13)\%$, dove 2,20 = Fondo APE; 1,40= Contributo Ente Sfera; 1,95= Fondo Cassa Edile; 0,20= Fondo Prepensionamenti; 0,10=Fondo Occupazione; 0,35=Fondo Sanitario).
ONERI GENERALI	
a)	T.F.R.
	L'importo in tabella, relativo ai 3 livelli, è determinato secondo il seguente calcolo: TOTALE "C" / 13,50 x 1,258
b)	CASSA EDILE
	La percentuale del 3,31% calcolata sul TOTALE "A" è composta da: Fondo Cassa Edile 1,95% - Quote Servizio Provinciale 1,14% - Quote Servizio Nazionale 0,22%.
c)	FONDO ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE
	A.C.N.L. del 16/04/2019. In base a tale accordo l'aliquota viene stabilita nel 2,20% calcolata sul TOTALE "A".
d)	CONTRIBUTO ENTE SFERA
	A.C.P.L. del 17/10/2012. L'importo in tabella, relativo ai 3 livelli, è calcolato sul TOTALE "A".
e)	FONDI NUOVI
	In base all'A.C.N.L. del 18/07/2018, con decorrenza 01/10/18 viene istituito il "FONDO SANITARIO" alimentato da un contributo dello 0,35%; il "FONDO PREPENSIONAMENTI" per anticipare l'accesso al pensionamento il cui contributo è fissato nello 0,20%; tale fondo sostituisce il Fondo Lavori Usuranti; il "FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE" il cui contributo è fissato nella misura dello 0,10%.
f)	PREVEDI
	C.C.P.L. del 23/04/07 - All. 16. Con decorrenza 01/05/07 è istituito un Fondo di previdenza complementare denominato PREVEDI, finalizzato al rimborso per le imprese dell'aliquota contributiva dell'1% versata per ogni operaio iscritto a tale Fondo. L'importo in tabella, relativo ai 3 livelli, è calcolato sul TOTALE "A". - A.C.P.L. del 20/02/2012 - A.C.P.L. del 17/10/12
g)	INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA
	C.C.P.L. del 13.03.2017. Tale indennità viene determinata in € 2,46 giornaliere corrispondenti ad € 0,3075 orarie di lavoro ordinario, erogate tramite la consegna di "buoni pasto elettronici" del valore nominale di € 3,00 giornalieri.

h)	CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI
	C.C.N.L. del 01/07/2014 - A.C.N.L. del 13/01/2015. Con decorrenza 1° gennaio 2015 le imprese dovranno versare un contributo mensile di € 8,00, riparametrato su base 100, al Fondo Prevedi. Tale contributo, poiché di nuova istituzione, è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro ed è dovuto per tutti i dipendenti.
i)	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPS 10%
	Il contributo contrattuale Prevedi non ha natura retributiva ma previdenziale, per cui è assoggettato esclusivamente al contributo INPS di solidarietà del 10%.
ONERI ASSOCIATIVI E IMPONDERABILI	
l)	CONTRIBUTO F.A.I.E.
	A.C.P.L. del 28/02/73. Viene istituito un Fondo Assistenza Imprenditori Edili (FAIE), mentre con A.C.P.L. del 17/10/2012 viene fissato nello 0,50% da calcolarsi sul TOTALE "A", con C.C.P.L. del 13.03.2017 è stabilito un minimo mensile di € 5,00.
II)	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.E.
	Tale contributo, nella misura dello 0,50%, deve essere versato alla Cassa Edile, unitamente agli altri contributi, dalle imprese iscritte all'Associazione Territoriale di appartenenza e, di conseguenza, all'Associazione Nazionale. Si calcola sul TOTALE "A":
III)	ONERI VARI ED IMPONDERABILI
	A.C.N.L. del 19/04/10. Ne fanno parte: Assemblee art. 104 (10 ore annue) - Permessi sindacali art. 104 (8 ore annue) - Diritto allo studio art. 90 (20 ore annue) - Gratifica durante la malattia (75 ore annue) - Gratifica durante l'infortunio (35 ore annue) - Congedo matrimoniale art. 28 (20 ore annue) - Formazione, permessi D.Lgs. 81/08 (8 ore annue) = totale ore 176. La percentuale di incidenza di tali oneri dell'8,48% da calcolarsi sul TOTALE "F" è determinata secondo il seguente calcolo: $(\text{TOTALE "F-h-i-j"} \times 176 / 173 / 12) / \text{TOTALE "F-h-i-j"} \times 100$. Nella formula l'importo del contributo contrattuale Prevedi e del contributo di solidarietà INPS (10%) è detratto dal Totale "F" e sul risultato è calcolata la percentuale di 8,48%.

PARAMETRO CONVENZIONALE 173

Si ottiene secondo il seguente calcolo: 52 settimane / 12 mesi = 4,33 media di settimane in un mese

40 ore settimanali x 4,33 = 173 divisore orario convenzionale